



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10103 del 2018, proposto da Associazione Italiana Vigilanza e Servizi Fiduciari - Assiv, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Barbara Bari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Nicola Laurenti in Roma, F. Denza 50/A;

contro

Consip S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Caia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Parioli n. 180;
Ministero di Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

-in parte qua, del Bando di Gara e degli allegati tutti, con particolare riferimento al "Documento descrittivo per la gara" della procedura ristretta ai sensi dell'art. 61

D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento di servizi di vigilanza armata per il Ministero della Giustizia – ID 2074, pubblicato sulla GURI GU 5' Serie – Contratti Pubblici n. 77 del 4 luglio 2018 (doc. 1);

- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, ivi espressamente compresa la determina di indizione della gara (doc. 2), nonché, di eventuali atti medio tempore intervenuti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Consip S.p.A. e di Ministero della Giustizia;

Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 aprile 2019 il dott. Antonino Savo Amodio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in esame l'Associazione Italiana Vigilanza e Servizi Fiduciari ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato, chiedendone l'annullamento.

Si sono costituiti in giudizio Consip e il Ministero di Giustizia, a difesa della determinazione amministrativa.

Con memoria depositata il 15 marzo 2019, parte ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse ad ottenere una decisione di merito sul proprio ricorso, insistendo sulla richiesta di condanna della Consip al pagamento delle spese processuali, sul presupposto della "soccombenza virtuale"; controparte, con propria memoria, si è opposta a detta richiesta.

All'udienza del 3 aprile 2019 la causa è stata posta in decisione.

Il Collegio deve limitarsi a prendere atto della volontà espressa dalla ricorrente e dichiarare, pertanto, l'improcedibilità dell'impugnativa per sopravvenuto difetto di

interesse.

Fondata e, quindi, da accogliere, è la richiesta di condanna della Consip alla refusione delle spese di giudizio sostenute dalla parte ricorrente. Deve osservarsi che l'impugnativa è rivolta a contestare le modalità di espletamento della gara e, segnatamente, la limitazione del numero dei partecipanti alla gara e che ad agire non è un potenziale concorrente, in ordine al quale, in base ai noti principi sanciti dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza 26 aprile 2018 n. 4, sussisterebbe un difetto di interesse a sindacare una clausola palesemente non escludente.

Nella specie, il ricorso è stato proposto da un'Associazione che rappresenta gli interessi dell'intera categoria di soggetti operanti nel settore oggetto della gara de qua. Trattasi, palesemente, di una posizione pienamente legittimante, in quanto si pone a difesa di un'utilità che riguarda, in maniera indifferenziata, l'intera categoria di operatori economici rappresentati; appare altresì evidente l'interesse sotteso all'iniziativa giurisdizionale assunta dall'Associazione.

Nel merito, sia pure nella sommaria delibazione della questione posta all'esame del Tribunale e superata oramai dalla determinazione assunta in autotutela dalla Consip, appare evidente che una limitazione del tipo prescelto da quest'ultima, in quanto indifferenziata (rispetto alle peculiarità dei singoli siti interessati all'affidamento del servizio de quo) e in quanto riservata alla sorte, senza adeguata motivazione in ordine alla complessità dei servizi da affidare, urti, quantomeno, con il principio, di stampo pubblicistico, della più ampia partecipazione possibile alle gare pubbliche.

Pertanto, da una sia pur sommaria prognosi sul ricorso de quo, si può fondatamente concludere che un'eventuale sentenza di merito sarebbe stata di accoglimento.

Conseguentemente, le spese di giudizio vanno poste a carico della Consip e compensate nei rapporti con il Ministero di Giustizia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Condanna la Consip alla refusione delle spese di giudizio – quantificate in euro 1.000,00 – in favore dell'Associazione ricorrente, compensandole fra quest'ultima ed il Ministero di Giustizia.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2019 con l'intervento dei magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente, Estensore

Rita Tricarico, Consigliere

Floriana Venera Di Mauro, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Antonino Savo Amodio

IL SEGRETARIO